

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 28 DEL 19 LUGLIO 2024

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **FISCALITA' INDIRETTA NEI B&B**

L'attività di b&b può essere esercitata in maniera occasionale, oppure secondo abitudine quando l'attività viene svolta con continuità e sistematicità, e a questo corrisponde o meno l'assoggettamento al versamento dell'IVA. Riepilogo della disciplina.

- **REDDITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Sempre più contribuenti "privati" (soggetti non titolari di partita Iva) hanno provveduto ad installare sui propri immobili adibiti ad abitazione un impianto fotovoltaico. In questa scheda riepiloghiamo quando diventa reddito ai fini fiscali.

- **NOVITA' TERZO SETTORE**

Il 25 giugno scorso il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore", che contiene modifiche al c.d. "Codice del Terzo Settore" ed altre novità per gli ETS, incluse le imprese sociali. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite all'anno di imposta 2023 è possibile usufruire di **alcune detrazioni sulle spese scolastiche**, come quella inerente le spese sostenute per la frequenza della scuola, quella per l'acquisto di materiale specifico per studenti affetti da DSA e quella per il trasporto scolastico. Nella consueta rubrica, il Sapere per fare, riepiloghiamo le varie casistiche.

## PRASSI DELLA SETTIMANA


---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 19.07.2024 AL 02.08.2024**



*Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Rimborso IVA soggetti non residenti: l'ADE chiarisce i termini**

L'Agenzia delle Entrate con [Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio](#) replicano ad una società di diritto tedesco, che è in possesso di un'identificazione diretta in Italia con codice fiscale e che chiede la procedura da adottare per il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Le Entrate rigettano l'ipotesi di apertura di una Partita IVA con effetto retroattivo e ricordano che:

- ◆ Essendo ormai decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.
- ◆ l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un 'termine ragionevole' dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

### **Immatricolazione auto da San Marino e Vaticano: regole per esclusioni IVA**

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il [Provvedimento n 296689 del giorno 16 luglio](#) in merito alle immatricolazioni di auto e moto da San Marino e Vaticano. La norma, al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, ha esteso la **procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza unionale**, anche a quelli provenienti dallo **Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino**.

In particolare, si prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di **autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi**, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla **contestuale presentazione di una copia del modello F24** recante, in relazione a ciascun **veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta** in occasione della prima cessione all'interno del territorio dello Stato.

### **Lavoratori impatriati: il tirocinio formativo retribuito non rientra nel regime speciale**

Il lavoratore italiano che rientra in Italia per continuare la sua formazione con un master che prevede un tirocinio presso un'azienda italiana, per il quale è riconosciuta un'indennità mensile di partecipazione, non può beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati in quanto il **tirocinio, sebbene retribuito, non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro**, ma è considerato un periodo di formazione e orientamento al lavoro.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'istanza di interpello del 15.07.2024 n. 152](#).



## IMU 2024: chiarimenti MEF per strumentalità immobili ENC

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la [circolare n 2/2024](#) sulle **novità IMU per gli enti non commerciali applicabili a:**

- ◆ **immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.** Il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell'immobile
  - ✓ rientrino nel novero di quelle agevolate,
  - ✓ siano esercitate con modalità non commerciali
  - ✓ e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità. S

Si ritiene che tale nesso di strumentalità sussista qualora l'attività non commerciale svolta nell'immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente

- ◆ **permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli,** anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse. Il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell'immobile all'esercizio delle attività protette. In altre parole, l'inutilizzo del bene non deve essere idoneo a far venire meno la persistenza del vincolo di strumentalità, il quale, una volta accertato, assicura la continuità del diritto all'esenzione dall'IMU.

## Decontribuzione Sud: istruzioni operative dall'INPS

Con la circolare INPS 82/2024 del 17.07.2024 è stata recepita la **proroga della decontribuzione SUD al 31.12.2024.**

Il beneficio contributivo trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l'esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

## Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

Con la [Risposta a interpello n 155 del giorno 15 luglio](#) l'Agenzia delle Entrate si esprime sul regime speciale IVA per le agenzie di viaggio. Sinteticamente, viene chiarito che nella determinazione della base imponibile **rilevano solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi** effettuate da terzi a **diretto vantaggio dei viaggiatori.**



Concludiamo informando che



- ◆ con [Decreto del Dipartimento dell'editoria datato 11 luglio](#) è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus edicole spese 2022;
- ◆ è stato pubblicato in GU n 164 del 15 luglio un comunicato che annuncia le modalità per richiedere gli aiuti alle imprese che operano in Africa. In particolare, il comitato agevolazioni ha deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 25 luglio 2024 delle attività di ricezione da parte di [Simest S.p.a.](#) delle relative domande per la concessione dei finanziamenti agevolati.
- ◆ Fondo Eccellenze gastronomiche: pubblicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il [decreto direttoriale](#) contenente l'elenco dei beneficiari ammessi alla misura "Macchinari e beni strumentali".



## FISCALITA' INDIRETTA NEI B&B

L'**attività** di **b&b** può essere esercitata in **maniera occasionale**, oppure **secondo abitudine** quando l'attività viene svolta con **continuità e sistematicità**, e a questo corrisponde o meno l'assoggettamento al **versamento** dell'**IVA**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

FISCALITA' INDIRETTA NEI B&B	
<b>ATTIVITÀ OCCASIONALE DEI B&amp;B</b>	<p>Secondo la <b>normativa italiana</b><sup>1</sup>, l'attività di b&amp;b consiste in una particolare <b>forma ricettiva</b>, spesso svolta a <b>carattere familiare</b>, dove i proprietari residenti nell'immobile offrono come <b>servizio il pernottamento</b> con la possibilità di poter fare la <b>prima colazione</b>, con esclusione di pranzo e cena.</p> <p>L'attività dei bed and breakfast può essere <b>esercitata</b> sotto forma di <b>attività occasionale</b>, quando siamo in <b>mancanza</b> dei <b>requisiti</b> di <b>continuità</b> e <b>abitudine</b> insiti nell'attività svolta in forma imprenditoriale.</p> <p> Per essere esclusa dall'IVA, l'attività di Bed and Breakfast deve essere svolta in modo <b>non sistematico</b>, <b>senza carattere di stabilità</b> e <b>senza un'organizzazione professionale</b><sup>2</sup>.</p>
<b>APERTURA DELLA P. IVA - SUAP -SCIA</b>	<p>Dopo aver preso visione delle Norme Regionali, qualora si intenda avviare l'attività di b&amp;b, secondo continuità e abitudine, è opportuno presentare <b>ulteriori documentazioni</b> previste presso il Comune di residenza dell'immobile.</p> <p>Sarà necessario recarsi allo <b>spuntino SUAP</b> del <b>Comune</b> di riferimento per ritirare i <b>modelli</b> per la <b>Dichiarazione di Inizio Attività</b>; in alternativa è possibile accedere al sito <a href="http://Impresainungiorno.gov.it">Impresainungiorno.gov.it</a> e <b>gestire online le pratiche</b> per l'attività, inserendo il nome del proprio Comune nell'apposita sezione<sup>3</sup>.</p> <p><b>Successivamente</b> sarà opportuno presentare la <b>SCIA</b><sup>4</sup>, ovvero la dichiarazione amministrativa utilizzata per comunicare l'inizio, la modifica o la cessazione di un'attività.</p> <p> Il <b>vantaggio</b> della <b>SCIA</b> è che, una volta presentata, l'<b>apertura dell'alloggio</b> è <b>immediata</b>, in quanto non è necessario attendere i tempi, l'esecuzione delle verifiche sui requisiti e i controlli preliminari da parte degli enti competenti.</p> <p>I <b>documenti necessari</b> per completare la pratica devono essere <b>allegati</b> alla SCIA, in <b>formato cartaceo o elettronico</b>: gli <b>allegati</b> richiesti <b>variano</b> in base alle <b>normative regionali</b> e possono includere il piano casa, la proprietà o il contratto</p>

<sup>1</sup> La disciplina dei b&b è regolata da 19 leggi regionali e 2 provinciali di Trento e Bolzano

<sup>2</sup> Come definito dalla [risoluzione MEF n. 155 del 13.10.2000](#): in **mancanza** del **presupposto** di **continuità**, viene meno il presupposto soggettivo del tributo e l'attività è **esclusa** dal **campo di applicazione** dell'**IVA**

<sup>3</sup> appariranno i nomi dei responsabili, gli indirizzi, i numeri di telefono e l'indirizzo PEC, ai quali rivolgersi per informazioni sull'inoltro dei documenti online

<sup>4</sup> Segnalazione Certificata di Inizio Attività.



di affitto, e una copia della polizza assicurativa di responsabilità civile a favore dei clienti.

Trattandosi di un'**autocertificazione**, è **necessario** che al **momento** dell'**apertura** il richiedente – in questo caso il titolare del b&b – abbia tutti i **requisiti utili** a tal fine.

Ricordiamo che le attività economiche soggette a SCIA sono:

- ◆ **attività produttive e artigianali;**
- ◆ **attività turistiche;**
- ◆ **attività agricole;**
- ◆ **attività commerciali**, quali ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) commercio al dettaglio, commercio on line.

L'attività esercitata con abitudine comporta

#### 1. l'apertura della P.IVA con il seguente codice ATECO

<b>CODICE ATECO</b> <b>55.20.51</b>	<i>Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze - cottage senza servizi di pulizia.</i>
--	--

2. e l'**assoggettamento all'imposta indiretta IVA**. Ai sensi del punto 120 della Tabella A – Parte III, richiamata dall'art. 16 del DPR 633/1972, l'**aliquota IVA** da applicare per l'attività di affittacamere è quella del **10%**.

L'**emissione** della fattura **non è obbligatoria**<sup>5</sup>, salvo se la stessa sia **richiesta** dal **cliente** non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

All'interno della fattura dovranno essere visibili:

i <b>dati</b> dei <b>soggetti</b> che hanno <b>pernottato</b>
il <b>progressivo</b> della fattura
l' <b>aliquota</b> applicata al <b>10%</b>
i <b>dati</b> della <b>struttura ricettiva</b>


#### **CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Si ricorda che i b&b sono soggetti anche alla normativa dell'invio **dei Corrispettivi telematici previsti dall'Agenzia delle entrate**.

A partire **dal 01.01.2020**, se il gestore del B&B **decide di emettere ricevuta fiscale elettronica** deve necessariamente seguire la procedura di emissione della ricevuta tramite il **registratore di cassa telematico**, collegato e censito dall'Agenzia delle Entrate, oppure tramite il **sistema online gestito dall'Agenzia delle Entrate** nella sezione dedicata.

<sup>5</sup> ex art. 22, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972.




	<p>L'invio dei <b>corrispettivi</b> riguarda la <b>cessione</b> di <b>beni</b> o la <b>prestazione</b> di <b>servizi</b> resi in un <b>mese solare</b>: l'invio deve essere <b>effettuato entro il 15° giorno</b> lavorativo successivo alla scadenza del <b>mese di riferimento</b>.</p> <p>L'invio dei <b>corrispettivi</b> per i b&amp;b può avvenire <b>attraverso</b>:</p> <table border="1" data-bbox="443 432 1445 996"> <tr> <td data-bbox="443 432 647 577"><b>Registratore Telematico</b></td> <td data-bbox="647 432 1445 577">si tratta di un dispositivo simile al registratore di cassa tradizionale, in grado di memorizzare i dati fiscali, sigillarli in formato elettronico ed inviarti direttamente all'Agazia dell'entrate</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 577 647 723"><b>App di Certificazione</b></td> <td data-bbox="647 577 1445 723">software che l'Agazia delle Entrate sta sviluppando per permettere ai contribuenti di emettere il documento fiscale e inviare i dati tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 723 647 996"><b>Servizi Gratuiti dell'Agazia delle entrate</b></td> <td data-bbox="647 723 1445 996">metodo che consente di generare il documento fiscale direttamente online, senza bisogno di un registratore telematico. È particolarmente adatto per chi ha l'obbligo di fatturazione elettronica ma emette un basso numero di ricevute fiscali giornaliere, rendendo sproorzionato il costo di un registratore di cassa telematico</td> </tr> </table>	<b>Registratore Telematico</b>	si tratta di un dispositivo simile al registratore di cassa tradizionale, in grado di memorizzare i dati fiscali, sigillarli in formato elettronico ed inviarti direttamente all'Agazia dell'entrate	<b>App di Certificazione</b>	software che l'Agazia delle Entrate sta sviluppando per permettere ai contribuenti di emettere il documento fiscale e inviare i dati tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)	<b>Servizi Gratuiti dell'Agazia delle entrate</b>	metodo che consente di generare il documento fiscale direttamente online, senza bisogno di un registratore telematico. È particolarmente adatto per chi ha l'obbligo di fatturazione elettronica ma emette un basso numero di ricevute fiscali giornaliere, rendendo sproorzionato il costo di un registratore di cassa telematico
<b>Registratore Telematico</b>	si tratta di un dispositivo simile al registratore di cassa tradizionale, in grado di memorizzare i dati fiscali, sigillarli in formato elettronico ed inviarti direttamente all'Agazia dell'entrate						
<b>App di Certificazione</b>	software che l'Agazia delle Entrate sta sviluppando per permettere ai contribuenti di emettere il documento fiscale e inviare i dati tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)						
<b>Servizi Gratuiti dell'Agazia delle entrate</b>	metodo che consente di generare il documento fiscale direttamente online, senza bisogno di un registratore telematico. È particolarmente adatto per chi ha l'obbligo di fatturazione elettronica ma emette un basso numero di ricevute fiscali giornaliere, rendendo sproorzionato il costo di un registratore di cassa telematico						
<p><b>DETRAIBILITÀ IVA</b></p>	<p>L'<b>IVA</b> assolta sulle <b>spese</b> per l'<b>acquisto</b>, la <b>manutenzione</b> e la <b>ristrutturazione</b> di <b>fabbricati abitativi</b>, svolte nell'ambito di attività di tipo ricettivo, che prevede quindi l'erogazione di un servizio, risulta <b>detraibile</b>.</p> <div data-bbox="443 1137 1458 1323" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Può detrarre l'IVA assolta in sede di acquisto il soggetto passivo che <b>acquista</b> un immobile <b>destinato</b> ad <b>abitazione</b> all'interno del quale viene esercitata l'attività di <b>"casa vacanza"</b></p> </div> <p> La <b>destinazione</b> dell'<b>immobile</b> a un'<b>attività di tipo ricettivo</b>, le cui prestazioni sono soggette a IVA, comporta che i <b>fabbricati</b> vengano <b>trattati, indipendentemente</b> dalla <b>classificazione catastale</b>, come <b>strumentali per natura</b>.</p> <p>La <b>possibilità</b> di <b>detrarre l'IVA</b> sussiste anche qualora la <b>gestione</b> dell'<b>attività turistica non</b> venga <b>effettuata</b> in prima persona dal <b>proprietario</b> ma <b>affidata</b> a soggetti <b>terzi in "outsourcing"</b>.</p>						



## REDDITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La **produzione** di **energia pulita** rappresenta uno degli obiettivi di politica comunitaria dei Paesi dell'Unione europea: al fine di facilitarne lo **sviluppo** in **ambito nazionale**, il legislatore ha introdotto negli ultimi anni importanti **misure agevolative** dedicate agli **impianti fotovoltaici** che ne hanno notevolmente ampliato la diffusione su tutto il territorio nazionale.

Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

REDDITI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	
<b>PREMESSA</b>	<p>Sempre <b>più contribuenti "privati"</b> (soggetti non titolari di partita Iva) hanno provveduto ad installare sui propri immobili adibiti ad abitazione un <b>impianto fotovoltaico</b>.</p> <p>Tale attività consente il realizzo di un <b>duplice vantaggio</b> per il soggetto che installa l'impianto fotovoltaico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>beneficio economico</b> correlato alla componente destinata al mero autoconsumo;</li><li>♦ <b>cessione dell'energia prodotta</b> in eccedenza riversata al mercato.</li></ul> <p>In generale, <b>non assume rilevanza fiscale</b> un impianto di potenza fino a 20 Kw, che produce energia elettrica destinata <b>esclusivamente all'uso privatistico</b>, realizzato da un soggetto al di fuori dell'esercizio di attività di impresa.</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la <b>produzione di energia elettrica</b> da fonte fotovoltaica <b>non configura lo svolgimento di un'attività commerciale</b> quando la stessa deriva da impianti di potenza <b>fino a 20 kW posti</b> a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale.</p> <p> L'introito ottenuto dal consumo <b>dell'energia autoprodotta</b>, pertanto, <b>non costituisce materia imponibile</b> per la parte destinata all'autoconsumo.</p> <p>Sono invece <b>tassabili</b>, pur non costituendo reddito di impresa, le eccedenze di produzione che possono essere nella pratica gestite avvalendosi alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ della <b>procedura di cessione diretta</b> in rete dell'energia;</li><li>♦ dello <b>"scambio sul posto"</b> (SSP).</li></ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"><div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"><b>RITORNI IMPIANTO FOTO- VOLTAICO</b></div><div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">Autoconsumo</div><div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">Cessione dell'eccedenza</div><div style="border: 1px solid blue; border-radius: 20px; padding: 10px; text-align: center;"><b>AI FINI FISCALI È TASSABILE ESCLUSIVAMENTE L'ECCEDEXZA CHE PUÒ ESSERE GESTITA CON CESSIONE DIRETTA O SCAMBIO SUL POSTO</b></div></div>





## SCAMBIO SUL POSTO

Qualora si opti per lo **scambio sul posto** (SSP), i pagamenti sono di due tipologie:

- ◆ **contributo in conto scambio:** rappresenta un **rimborso parziale delle bollette elettriche, non rilevante ai fini fiscali** per gli utenti privati. Operativamente, il GSE procede all'erogazione del contributo in conto scambio su base semestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio)
- ◆ **eventuale liquidazione delle eccedenze** maturate nell'anno da richiedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) **soggetta a tassazione** anche se conseguita da contribuenti "privati". L'Agenzia delle entrate ha infatti attribuito natura reddituale di redditi diverso alla "**tariffa fissa omnicomprensiva**" eccedente l'autoconsumo corrisposta ai produttori di energia elettrica, mediante fonti diverse dal fotovoltaico. La suddetta tariffa, formata da **due componenti (incentivo e prezzo)** costituisce un corrispettivo, essendo erogata unicamente a fronte dell'immissione in rete dell'energia. Conseguentemente, tale incentivo **assume rilevanza** ai fini delle imposte dirette come **reddito diverso**. Per **dichiarare la liquidazione delle eccedenze** è necessario acquisire e conservare la **relativa certificazione scaricabile** dal sito del GSE, seguendo l'apposita procedura:

1)	accedere all' <b>area Clienti GSE</b>
2)	selezionare " <b>Servizi</b> "
3)	nella pagina dedicata è possibile <b>visualizzare i servizi</b> per sé stessi (se titolari di un contratto con il GSE) e per altri (ovvero per gli operatori a cui si risulta associati)
4)	clickare sul <b>servizio di Scambio sul posto</b> e accedere al <b>portale dedicato</b>
5)	selezionare " <b>Comunicazioni/Ricerca</b> " e poi effettuare il download del documento per l'anno di riferimento

## RITIRO DEDICATO

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, il proprietario sottoscrive con il GSE una **convenzione di Ritiro Dedicato della durata annuale**. Trattasi di una convenzione:

- ◆ **obbligatoria** per chi ha installato l'impianto usufruendo del Superbonus 110%;
- ◆ **facoltativa**, per tutti i beneficiari dei diversi conti energia, come alternativa allo Scambio sul Posto.

Il **Ritiro dedicato** consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato.

Il GSE corrisponde al produttore un **determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete**.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica **si**





**sommano** quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione<sup>6</sup>.

L'importo che il contribuente percepisce dal GSE per la cessione parziale dell'energia **deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi** trattandosi di reddito diverso derivante da **"attività commerciale non esercitata abitualmente"**.

<sup>6</sup> a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete



## NOVITA' TERZO SETTORE


Il 25 giugno scorso il Senato ha approvato definitivamente il **disegno di legge "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore"**, che contiene **modifiche** al c.d. "**Codice del Terzo Settore**" ed **altre novità** per gli **ETS**, incluse le imprese sociali. Si attende ora la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

NOVITA' TERZO SETTORE							
<b>LE ATTIVITÀ DIVERSE DELLE ASD-ETS</b>	<p>All'art. 6, comma 1 del Codice del Terzo Settore è stata introdotta una novità.</p> <p>La modifica comporta che <b>per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD<sup>7</sup>)</b> che siano anche Enti del Terzo Settore, <b>i proventi derivanti da</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rapporti di sponsorizzazione,</li> <li>◆ promo pubblicitari,</li> <li>◆ cessione di diritti</li> <li>◆ e indennità legate alla formazione degli atleti,</li> <li>◆ nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi,</li> </ul> <p><b>sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito l'esercizio di attività diverse</b> da quelle istituzionali loro proprie, <b>a condizione che siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.</b></p>						
<b>Bilancio e rendiconto per cassa con modalità semplificate per gli enti di minori dimensioni</b>	<p>A seguito delle modifiche apportate all'art. 13 del Codice del Terzo Settore si sintetizzano di seguito gli obblighi e le opzioni degli ETS in relazione alla tipologia di bilancio da approvare.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI ENTE DEL TERZO SETTORE</th> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI BILANCIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ETS con entrate da 300.000,00 euro in su</b></td> <td> <p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale;</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;</li> <li>◆ relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>ETS con personalità giuridica con entrate non</b></td> <td> <p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI ENTE DEL TERZO SETTORE	TIPOLOGIA DI BILANCIO	<b>ETS con entrate da 300.000,00 euro in su</b>	<p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale;</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;</li> <li>◆ relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie</li> </ul>	<b>ETS con personalità giuridica con entrate non</b>	<p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei</li> </ul>
TIPOLOGIA DI ENTE DEL TERZO SETTORE	TIPOLOGIA DI BILANCIO						
<b>ETS con entrate da 300.000,00 euro in su</b>	<p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale;</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;</li> <li>◆ relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie</li> </ul>						
<b>ETS con personalità giuridica con entrate non</b>	<p>Bilancio di esercizio formato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ stato patrimoniale</li> <li>◆ rendiconto gestionale, con l'indicazione dei</li> </ul>						

<sup>7</sup> di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36



	<p><b>superiori a 300.000,00 euro</b></p>	<p>proventi e degli oneri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie</li> </ul>
	<p><b>ETS senza personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000,00 euro</b></p>	<p>Possono optare per il rendiconto per cassa</p>
	<p><b>ETS (con o senza personalità giuridica) con entrate fino a 60.000,00 euro</b></p>	<p>Il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata</p>
	<p><b>ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non hanno la qualifica di impresa sociale</b></p>	<p>Possono redigere il bilancio di esercizio, anziché ai sensi del codice civile, secondo i modelli approvati con DM per gli enti del terzo settore</p>
<p><b>TERMINE PER IL DEPOSITO</b></p>	<p>Sempre in materia di bilancio c'è un'altra novità importante: con la modifica dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore il termine per il deposito non sarà più il 30 giugno per tutti gli ETS.</p> <p> Il <b>deposito</b> presso il <b>RUNTS</b> dovrà avvenire <b>entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b> e, per gli <b>ETS</b> che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di <b>impresa commerciale</b>, presso il registro delle imprese entro <b>60 giorni dall'approvazione</b></p>	
<p><b>ASSEMBLEE ON LINE E VOTO PER CORRISPONDENZA</b></p>	<p>Per quanto riguarda l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-right: 10px;">prima</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 300px;">Erano vietati salvo espressa previsione dello statuto</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-right: 10px;">ora</div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; width: 300px;">Sono <b>consentiti salvo previsione contraria dello statuto</b> purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento</div> </div>	




	Vengono <b>modificati i limiti dimensionali superati i quali scatta l'obbligo di nomina</b> dell'organo di controllo e del revisore legale <sup>8</sup> , <b>fermo restando l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le fondazioni ETS.</b>								
<b>ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b></td> <td><b>PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b></td> </tr> <tr> <td>il totale dell'<b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 110.000 a <b>150.000 euro</b></td> <td>il totale dell'<b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 1.100.000 a <b>1.500.000 euro;</b></td> </tr> <tr> <td>i <b>ricavi</b>, le <b>rendite</b>, i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 220.000 a <b>300.000 euro</b></td> <td>I <b>ricavi</b>, le <b>rendite</b>, i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 2.200.000 a <b>3.000.000 euro;</b></td> </tr> <tr> <td>il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a <b>7 unità</b></td> <td>il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 12 a <b>20 unità</b></td> </tr> </table>	<b>PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b>	<b>PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b>	il totale dell' <b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 110.000 a <b>150.000 euro</b>	il totale dell' <b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 1.100.000 a <b>1.500.000 euro;</b>	i <b>ricavi</b> , le <b>rendite</b> , i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 220.000 a <b>300.000 euro</b>	I <b>ricavi</b> , le <b>rendite</b> , i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 2.200.000 a <b>3.000.000 euro;</b>	il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a <b>7 unità</b>	il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 12 a <b>20 unità</b>
	<b>PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b>	<b>PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI: SE DUE DEI SUCCESSIVI LIMITI SONO SUPERATI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SCATTA L'OBBLIGO DI NOMINA</b>							
	il totale dell' <b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 110.000 a <b>150.000 euro</b>	il totale dell' <b>attivo</b> dello <b>stato patrimoniale</b> passa da 1.100.000 a <b>1.500.000 euro;</b>							
	i <b>ricavi</b> , le <b>rendite</b> , i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 220.000 a <b>300.000 euro</b>	I <b>ricavi</b> , le <b>rendite</b> , i <b>proventi</b> e le <b>entrate</b> comunque denominate passano da 2.200.000 a <b>3.000.000 euro;</b>							
il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a <b>7 unità</b>	il <b>numero</b> dei <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio passa da 12 a <b>20 unità</b>								
<b>RAPPORTI DI LAVORO NELLE APS</b>	E' stato elevato <b>da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il numero dei lavoratori impiegati nelle attività</b></li> <li>◆ <b>e il numero degli associati,</b></li> </ul> fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.								
<b>RETI ASSOCIATIVE</b>	Nel caso in cui, <b>successivamente all'iscrizione delle reti associative nel RUNTS, il numero degli associati divenga inferiore a quello stabilito dal Codice del Terzo Settore, tale numero deve essere integrato entro un anno</b> , trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione delle reti associative del RUNTS.								
<b>ISCRIZIONE AL RUNTS</b>	Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto per effettuare la procedura di iscrizione al RUNTS.								
<b>ASSOCIAZIONI MILITARI IN CONGEDO/PENSIONE</b>	<b>Potranno iscriversi al RUNTS, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità</b> , le associazioni fra militari in congedo o pensionati iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della Difesa <sup>9</sup> , <b>che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale</b> <sup>10</sup> .								

<sup>8</sup> di cui rispettivamente agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore

<sup>9</sup> dell'art. 937, comma 1, del D.P.R. 90/2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

<sup>10</sup> di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.



<b>ONLUS CHE NON SI ISCRIVONO AL RUNTS</b>	<p>Sono state <b>ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento</b> dell'ente (oltre all'ipotesi già prevista delle Onlus che si iscrivono al RUNTS):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>Trust Onlus;</b></li><li>◆ <b>Onlus che non possono iscriversi al RUNTS</b> a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti cosiddetti esclusi di cui all'art. 4, comma 2, del CTS (in particolare: enti pubblici).</li></ul> <p>La <b>condizione</b> richiesta è che gli <b>statuti prevedano espressamente lo svolgimento</b>, con <b>modalità non commerciali</b>, di <b>attività di interesse generale<sup>11</sup></b>, <b>senza finalità di lucro</b>, e che i <b>beni siano destinati stabilmente</b> allo <b>svolgimento</b> delle <b>suddette attività</b>.</p> <p> In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le suddette Onlus devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<b>LE NOVITÀ PER LE IMPRESE SOCIALI</b>	<p>In merito all'Impresa Sociale</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. viene fissata al <b>3% la quota degli utili netti</b> annuali che le imprese sociali <b>destinano ai fondi destinati alla promozione</b> e allo sviluppo delle imprese sociali.</li><li>2. Si consente alle imprese sociali <b>costituite in forma di associazione o fondazione</b> di acquisire la <b>personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese</b> relativa alle imprese sociali, senza più la necessità di ricorrere alla procedura prevista dal D.P.R. 361/2000 di competenza delle Prefetture / Regioni.</li></ol>

<sup>11</sup> di cui all'art. 5 del CTS.



# DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

## INTRODUZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite all'anno di imposta 2023 è possibile usufruire **di alcune detrazioni sulle spese scolastiche**, come quelle sostenute per la frequenza a scuola, per l'acquisto di materiale specifico per studenti affetti da DSA, per il trasporto scolastico o per l'iscrizione a conservatori musicali.

Nella consueta rubrica, il Sapere per fare, riepiloghiamo le varie casistiche.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funziona la **detrazione per spese di istruzione**?
2. Quali spese scolastiche sono comprese nella detrazione?
3. E' possibile detrarre il **costo per il servizio mensa o del pre/post scuola**?
4. E' possibile detrarre il **costo delle gite scolastiche**?
5. E' possibile detrarre il **costo del trasporto pubblico**?
6. Quali **documenti sono necessari** per usufruire della detrazione?
7. Ci sono agevolazione per **gli studenti con D.SA**?
8. Ci sono detrazioni per le **spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi a conservatori di musica e AFAM** (Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI ISTRUZIONE?

**R.1** La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- ◆ scuole dell'infanzia (scuole materne);
- ◆ scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- ◆ scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
- ◆ sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta anche in caso di **iscrizione ai corsi** istituiti in base all'ordinamento antecedente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, **presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

Per l'anno di imposta 2023, tali spese sono detraibili per un importo annuo non superiore a **800 euro per alunno o studente da ripartire tra gli aventi diritto**.



La detrazione **non è cumulabile con quella prevista** per le **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici<sup>12</sup>. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.

#### Esempio

Un contribuente che

- ◆ **ha un solo figlio** e fruisce della detrazione in esame **non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali**.
- ◆ con **due figli**, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali

Dall'anno di imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie **spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000**; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Inoltre, la detrazione in commento spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.



Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque **sulla parte di spesa non rimborsata**.

<sup>12</sup> dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR





## D.2 QUALI SPESE SCOLASTICHE SONO COMPRESSE NELLA DETRAZIONE?

**R.2** Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica,

- ◆ **le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza)**
- ◆ **i contributi obbligatori.**

La detrazione invece **non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

## D.3 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO PER IL SERVIZIO MENSA O DEL PRE/POST SCUOLA?

**R.3** **Si**, tra le spese ammesse alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, rientrano

- ◆ **la mensa scolastica** e
- ◆ **i servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Per tali spese, la **detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune** o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio **istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico** per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado

## D.4 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE?

**R.4** In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per **le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto** come:

- ◆ corsi di lingua,
- ◆ teatro,
- ◆ laboratori

svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

**Se le spese sono pagate alla scuola**, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente **la copia della delibera scolastica** che ha disposto tali versamenti.

La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all'agenzia di viaggio).

## D.5 E' POSSIBILE DETRARRE IL COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO?

**R.5** **Si**, rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute **per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola** e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio



2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.



Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **la detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale**, regionale e interregionale.

#### Esempio

Un genitore che ha sostenuto la spesa

1. per il servizio di trasporto scolastico per un figlio
2. per l'abbonamento al servizio di trasporto locale

Ricorrendone i relativi presupposti, potrà fruire di **entrambe le detrazioni**

#### D.6 QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

**R.6** Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve **esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2023**.

La ricevuta del **bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale

- A. l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico,
- B. la scuola di frequenza
- C. e il nome e cognome dell'alunno.

La spesa può altresì essere documentata mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi

- ◆ l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno
- ◆ e i dati dell'alunno o studente
- ◆ e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".

La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale** da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L'attestazione e la relativa istanza sono **esenti dall'imposta di bollo**, purché indichino l'uso per il quale sono destinati.



Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023</li> <li>- L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio</li> <li>- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</li> <li>- La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la</li> </ul>

## D.7 CI SONO AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI CON D.S.A?

**R.7** Nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei **minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**, per

- ◆ **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** informatici<sup>13</sup>, necessari all'apprendimento,
- ◆ **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese **sostenute sia per i familiari fiscalmente** a carico sia per il contribuente stesso.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) spetta **per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000**; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.

**Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate<sup>14</sup>** che attestino per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, **la diagnosi di DSA.**

La detrazione spetta a condizione che

<sup>13</sup> di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170

<sup>14</sup> ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170,



<b>1</b>	il <b>collegamento funzionale tra i sussidi</b> e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico <b>risulti dalla certificazione del Servizio sanitario</b> accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico
<b>2</b>	le spese sostenute siano <b>documentate</b> da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA</li> <li>◆ la natura del prodotto acquistato o utilizzato</li> </ul>

Si considerano **strumenti compensativi**, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli **strumenti compensativi essenziali** sono ricompresi, **in via esemplificativa**, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- ◆ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- ◆ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- ◆ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- ◆ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- ◆ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano **sussidi tecnici ed informativi** le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private "specialistiche".

**Dall'anno d'imposta 2020**, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento **spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Tipologia	Documenti
Spese sostenute in favore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato</li> <li>- L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio</li> <li>- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite</li> </ul>

**R.8 CI SONO DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ISCRIZIONE ANNUALE E L'ABBONAMENTO DI RAGAZZI A CONSERVATORI DI MUSICA E AFAM (ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA)?**

**D.8** Sì, a decorrere dall'anno 2021, è possibile detrarre dall'imposta lorda un **importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni** a:

conservatori di musica;
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508
scuole di musica iscritte nei registri regionali
cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica



La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000** per ciascun ragazzo, **solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000**. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori). In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.

Il **requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno**, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

**Esempio**



QR code per accesso allo storico delle circolari.

un ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2023: la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età.

Il **contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario** nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Tipologia	Documenti
Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario</i></li> <li>- <i>In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario</i></li> <li>- <i>Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta/fattura rilasciata dal prestatore del servizio da cui è possibile individuare il codice fiscale del soggetto nei cui confronti la prestazione è eseguita (ragazzo beneficiario) e la modalità di pagamento utilizzata</i></li> </ul>



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Provvedimento 296689 del 16 luglio 2024](#)

Definizione dei **termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni** di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, **ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi**, anche nuovi, **introdotti nel territorio dello Stato** come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

#### [Provvedimento 29534 del 15 luglio 2024](#)

**Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo** nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2021 e l'importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. (Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

#### [Provvedimento 294445 del 15 luglio 2024](#)

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Risoluzione 35/E dell'11 luglio 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle **attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta**, in relazione alla registrazione di atti.



---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 146 del 09.07.2024** alla **n. 158 del 18.07.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024](#)

---







## LO SCADENZARIO DAL 19.07.2024 AL 02.08.2024

Lunedì 22 luglio 2024

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mele di giugno** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Martedì 23 luglio 2024

Entro tale data il **sostituto d'imposta**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Martedì 23 luglio 2024

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle



dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.

- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Martedì **23 luglio 2024**

Entro tale data i **contribuenti ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.

Giovedì **25 luglio 2024**

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), **relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di giugno**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel secondo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Mercoledì **31 luglio 2024**

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio**, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni, **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

**ATTENZIONE:** I **sogetti ISA e forfetari** possono effettuare il suddetto versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, senza applicare la maggiorazione dello 0,40%.

Mercoledì **31 luglio 2024**

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2024** e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023





avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti **entro il trentesimo giorno successivo** al termine previsto (30 giugno, per il 2024 è il 1° luglio) e **quindi entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare **in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento** e maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

Per **sogetti ISA e forfetari** il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 19/03/2024 - 30/06/2024 **è differito al 31.07.2024 senza l'ulteriore maggiorazione** dello 0,40% (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Mercoledì **31 luglio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/07/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Mercoledì **31 luglio 2024**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2024** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.

Mercoledì **31 luglio 2024**

**I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue"** devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in**



**essere nel corso del 2° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al **versamento delle imposte dovute**. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

**È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **31 luglio 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Mercoledì **31 luglio 2024**

Gli **autotrasportatori** devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 **entro il 31 luglio 2024**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **secondo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2024), [tramite il software](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2024) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al **secondo trimestre 2024**. Con [Nota del 24.06.2024 n. 388521](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.



---

Mercoledì **31 luglio 2024**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (giugno 2024)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

---

Mercoledì **31 luglio 2024**

Con una recente [nota del 13.06.2024 n. 003353](#) il MIMIT ha confermato che **la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione** del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei **soggetti ISA**, vale **anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024**.

---

Mercoledì **31 luglio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **5° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di **cinque giorni**.

Ricordiamo l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere versato:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

